

LEGGE REGIONALE MOLISE 27 dicembre 1984 n. 30

**Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27: Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia**

(B.U.R. n. 27, 31 dicembre 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

L'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27, è così modificato:

Per il miglioramento genetico degli allevamenti la Regione può concedere:

a) un contributo del 35% sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla giunta regionale per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di soggetti di razze bovine, ritenute idonee per la Regione, iscritti nei libri genealogici, od ovine ed equine pregiate iscritti ai libri genealogici. Tale contributo sarà elevato fino al 50% quando trattasi di soggetti maschi bovini di alta genealogia destinati alle stazioni di monta facenti parte di nuclei di selezione o di centri di fecondazione artificiale.

Le domande intese ad ottenere i contributi sopracitati devono essere presentate, corredate dalla documentazione attestante i requisiti del bestiame, direttamente all'assessorato regionale all'agricoltura o tramite le associazioni provinciali degli allevatori.

Al collaudo del bestiame acquistato provvederà una commissione di collaudo nominata dalla giunta regionale composta da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un rappresentante delle associazioni provinciali degli allevatori, da un esperto di razze e da un veterinario;

b) un premio di mantenimento pari al 25% del valore del soggetto da destinare alla rimonta sia per le manze nate in selezione ed iscritte ai libri genealogici, sia per le altre manze prodotte in purezza allorché siano al quinto mese di gravidanza e non abbiano superato i trenta mesi di età. I valori sopracitati saranno fissati dalla giunta regionale all'inizio di ogni anno e comunque entro il 31 gennaio;

c) un premio di mantenimento pari al 20% del valore del soggetto da destinare alla rimonta per le fattrici equine primipare allorché siano al quinto mese di gravidanza e non abbiano superato i quarantadue mesi di età. I valori sopracitati saranno fissati entro il 31 dicembre annualmente dalla giunta regionale;

d) un premio di incentivazione pari al 25% del valore di mercato, fissato annualmente dalla giunta regionale, per ogni agnella nata ed allevata negli allevamenti regionali. Tale premio potrà essere concesso per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 50 capi per ogni allevamento ed a 250 capi per le cooperative, purché gli allevamenti richiedenti si impegnino a mantenere i soggetti fino al parto;

e) il contributo del 100% per la fecondazione artificiale con seme di accertato valore genetico e del 50% per quella naturale, praticata con soggetti capinucleo, delle vacche iscritte nei libri genealogici. La giunta regionale accerta preventivamente le tariffe ammissibili.

**Art. 2**

L'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27, è così modificato:

Alle associazioni provinciali degli allevatori che operano per il miglioramento nel settore zootecnico saranno concessi contributi fino al 90% delle spese riconosciute, preventivamente approvate dalla giunta regionale e dalla stessa liquidate con anticipazione semestrale e rendicontate semestralmente a consuntivo, per la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali. A tal fine la Regione riconosce contributi per il personale fino al 90% degli stipendi previsti, a pari grado, per i dipendenti regionali.

**Art. 3**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1983, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 47300, 47920, 47930, 47940 e 47945 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983.

Per gli esercizi futuri la quantificazione della spesa sarà determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci relativi.

#### **Art. 4**

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.